

CAMERA DEI DEPUTATI N. 178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, ARMAROLI, VESPIGNANI, PIGNI, TOGNONI, SULOTTO,
BALLARDINI, CACCIATORE, RAFFAELLI, BERLINGUER MARIO**

Presentata il 2 luglio 1963

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sebbene fossero state presentate sette proposte di legge e la XIII Commissione Lavoro e previdenza sociale della Camera le avesse avute, fin dal 1959, assegnate in sede legislativa, la terza legislatura non giunse all'approvazione di un provvedimento che colmasse il vuoto esistente nel vigente sistema previdenziale italiano, così lasciando le numerose categorie del lavoro autonomo del commercio prive di una pur limitata assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità. Una tale palese ingiustizia, dopo che la seconda legislatura assicurò contro tali rischi i mezzadri, i coltivatori diretti e i coloni, dopo che la terza legislatura provvide ad estendere l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia agli artigiani, non può non trovare tutti concordi nella volontà di eliminarla.

Concordi per colmare questa lacuna e per cancellare una così palese ingiustizia, si dichiararono, durante la precedente legislatura, tutti i Gruppi parlamentari e i commissari della XIII Commissione, ogni qual volta le diverse proposte di legge vennero prese in esame. Non essere giunti, quindi, a trasferire le tante affermazioni positive e i tanti riconoscimenti di principio nel diritto positivo, ha lasciato nell'animo dei dettaglianti e degli esercenti, dei rappresentanti, degli ambulanti e dei distributori di giornali una profonda amarezza che può trasformarsi in una sfiducia nelle nostre libere istituzioni.

Si tratta perciò di provvedere rapidamente ad ovviare inadempienze ingiustificate, approvando un provvedimento che permetta a queste categorie di godere di un trattamento previdenziale eguale a quello conseguito dagli altri lavoratori indipendenti. D'altra parte il commerciante al minuto, l'esercente pubblico, l'ambulante, il giornalista, l'ausiliare del commercio — per la particolare natura della loro attività e per la limitatezza del capitale investito — sono coloro che più degli altri si avvicinano, da un punto di vista economico e sociale, alla figura del lavoratore dipendente.

Seppure convinti dell'urgenza di una completa riorganizzazione dell'intero sistema pensionistico nel quadro di una auspicata trasformazione radicale che si orienti verso il sistema di sicurezza sociale, ci onoriamo sollecitare gli onorevoli colleghi a porre fine alla riconosciuta ingiustizia a cui vuol giungere la presente proposta di legge.

La proposta mira alla estensione di una forma assicurativa in atto per le altre categorie di lavoratori indipendenti, per cui si è ritenuto opportuno affidare all'I. N. P. S. la gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia in favore degli esercenti attività commerciali. Allo scopo, per altro, di tener separata — per ovvi motivi di carattere economico-finanziario — in attesa del riordino delle disposizioni in materia disposte dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 25,

l'assicurazione di cui trattasi da quella degli altri lavoratori, è prevista la costituzione, articolo 3, di una gestione speciale.

Lo speciale fondo di previdenza, in conseguenza, dovrebbe erogare alla categoria le prestazioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestite dall'I. N. P. S. (articolo 1). Analogamente dovrebbero ispirarsi quindi anche i criteri per il calcolo delle pensioni: suddivisione fra contributi base e contributi integrativi; condizioni generali per potere usufruire del diritto a pensione, possibilità di proseguire volontariamente l'assicurazione (articoli 4, 5, 6 e 7).

Si è voluto quindi innestare nel corpo dell'assicurazione generale obbligatoria una assicurazione particolare che resti tuttavia fedele ai criteri fondamentali e alle strutture da tempo esistenti, come si è voluto nello stesso tempo uniformarla alla legge per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani, che nelle discussioni svoltesi durante la precedente legislatura la XIII Commissione del Lavoro e previdenza sociale della Camera aveva ritenuto dovesse essere di base per la nuova legge in favore degli esercenti attività commerciali.

Così è per gli aventi diritto all'assicurazione regolati dalle norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (articoli 1, 2 e 4). Così è per l'integrazione di un rappresentante degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (articolo 11). Così è, infine, per il Comitato di vigilanza, per i suoi compiti e per le funzioni di sindaci (articoli 12, 13, 14).

Gli stessi criteri di finanziamento, non essendo possibile escludere nel periodo transitorio la tutela dell'evento di invalidità, sono determinati in armonia a quelli disposti dalla legge obbligatoria per gli artigiani, tenendo conto delle prime gestioni annuali del fondo, specie per quanto riguarda il contributo dello Stato (articolo 6).

Nel complesso, quindi, la proposta di legge vuole, senza giungere a modifiche strutturali dell'attuale assetto previdenziale italiano, ma senza neppure intralciare il corso della ricordata iniziativa unificatrice e modificatrice del sistema pensionistico, giungere quanto prima alla tutela del rischio di invalidità e vecchiaia ad una categoria di lavoratori che non meno degli altri ne sente il bisogno e la necessità e che è ormai restata la sola esclusa da un pur limitato trattamento pensionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti attività commerciali soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme di legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge,

in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1°) il coniuge;
- 2°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3°) gli ascendenti;
- 4°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

ART. 3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della

presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 5 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di 5 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

ART. 5.

L'assicurato, qualora sia interrotta o cessi l'attività soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge può conservare i diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o d'invalidità, mediante il versamento di con-

tributi volontari all'assicurazione base e all'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione entro due anni dalla data dell'ultimo versamento obbligatorio effettuato.

L'assicurato ai sensi della presente legge può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima di retribuzione stabilita dalla tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I versamenti volontari ed integrativi di cui al presente articolo sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori.

ART. 6.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Salvo quanto disposto agli articoli successivi, le prestazioni di cui alla presente legge vengono corrisposte agli assicurati qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste dalla assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, e con le modalità ed i criteri vigenti nell'assicurazione anzidetta purché non incompatibili con la presente legge.

ART. 8.

Ai fini della presente legge si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà di quella normale.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

I titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione, di cui alla presente legge, qualora cessino di esercitare la propria attività e non siano compresi fra i familiari a carico dei soggetti all'assicurazione prevista dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

All'assistenza indicata nel precedente comma provvede l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie.

Ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia in favore dei titolari di pensione indicati al primo comma, oltre a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, lo stato concorre con un contributo per assistibile pari a quello disposto per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria con la legge 27 novembre 1960, n. 1397.

ART. 10.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1979, le persone soggette all'obbligo della assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione alle condizioni e con il versamento di un numero di contributi mensili dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

	INVALIDITÀ		VECCHIAIA	
	Anni di anzianità assicurativa	Numero dei contributi base mensili	Anni di anzianità assicurativa	Numero dei contributi base mensili
1966	1	12	1	12
1967	1	12	2	24
1968	2	24	2	24
1969	2	24	3	36
1970	3	36	3	36
1971	3	36	4	48
1972	4	48	5	60
1973	5	60	6	72
1974	5	60	7	84
1975	5	60	8	96
1976	5	60	10	120
1977	5	60	11	132
1978	5	60	13	156
1979	5	60	14	168

La concessione della pensione di vecchiaia e di invalidità, sino al 31 dicembre 1970, è inoltre condizionata all'accertamento che i pensionabili abbiano svolto, per cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge.

Per coloro che, in base al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, si avvalgono entro il 1979 della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, i minimi contributivi necessari per conseguire il diritto alla pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale hanno presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

ART. 11.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli esercenti attività commerciali scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

ART. 12.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) sette rappresentanti degli esercenti attività commerciali, di cui 3 dei commercianti fissi, 2 degli ambulanti, uno dei rappresentanti di commercio e uno dei rivenditori di giornali, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c) d), ed e) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 13.

Spetta al Comitato:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) dare parere sulla misura dei contributi.

ART. 14.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 15.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1°) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

3°) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

ART. 16.

Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1964.